

Penale Sent. Sez. 5 Num. 10336 Anno 2019

Presidente: CATENA ROSSELLA

Relatore: PISTORELLI LUCA

Data Udiienza: 28/01/2019

SENTENZA

sul ricorso presentato da:

Ciulea Dumitru, nato a Craiova, il 18/9/1961;

avverso la sentenza del 29/1/2017 della Corte d'appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Olga Mignolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per l'imputato l'avv. Pierniorgio De Luca, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO



1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di Ciulea Dumitru per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., commesso contraffacendo ed esibendo durante un controllo di polizia una patente di guida straniera.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione. In particolare eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato già prima ~~della~~ del giudizio d'appello, risultando il documento ritenuto contraffatto rilasciato dalle autorità rumene il 25 gennaio 2005. In tale data deve dunque ritenersi, in assenza di elementi ulteriori di segno contrario, sia stato consumato il reato, rimanendo irrilevante il momento (il 28 aprile 2013) della successiva utilizzazione del documento - invece valorizzato dalla Corte territoriale - posto che tale ultima condotta, ai sensi dell'art. 489 c.p., assume autonoma rilevanza penale esclusivamente nell'ipotesi in cui all'agente non venga contestato, come nel caso di specie, di essere concorso nella contraffazione. Peraltro, prosegue il ricorrente, la sentenza avrebbe aggirato l'effettiva obiezione sollevata con il gravame di merito e cioè che, in difetto della prova dell'esatta data di consumazione del reato, il termine di decorrenza della prescrizione deve essere computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato. Illogico sarebbe infine l'argomento utilizzato dai giudici dell'appello per sostenere che, in caso di utilizzazione dell'atto da parte dell'autore della contraffazione, il reato si consuma al momento dell'uso e cioè che altrimenti si lascerebbe al falsario la disponibilità di decidere a proprio piacimento la decorrenza della prescrizione. Infatti, l'interesse di quest'ultimo è quello di disporre di un documento valido e dunque di apporre una data compatibile con la finestra temporale in cui intende utilizzarlo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. La sentenza impugnata afferma che l'uso dell'atto pubblico falso che, a completamento dell'attività criminosa, faccia lo stesso autore della falsificazione, rientrerebbe tra gli elementi costitutivi eventuali del delitto previsto dagli artt. 477 e 482 c.p., con la conseguenza che lo stesso segnerebbe il momento consumativo dell'illecito determinando concretamente la perseguita lesione della fede pubblica. Conseguentemente, per la Corte territoriale, nel caso di specie, il reato non si sarebbe consumato al momento della contraffazione del documento, bensì al momento in cui l'imputato - che ne è stato autore o coautore, come nemmeno il ricorrente nega - ha esibito lo stesso nel corso di un controllo di polizia. E siccome ciò è avvenuto nell'aprile



del 2013, a tutt'oggi – e a maggior ragione al momento della pronuncia della sentenza – il reato non si sarebbe prescritto.

3. L'interpretazione sostenuta dai giudici dell'appello, oltre a trovare sostegno in alcune posizioni della dottrina, è stata in passato coltivata anche dalla giurisprudenza di legittimità (v. ad es. Sez. 1, n. 1267/70 del 13/10/1969, Werner, Rv. 113772), che peraltro in tempi più recenti l'ha decisamente abbandonata, rilevando che il delitto di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative ha natura istantanea e si consuma con la semplice formazione del documento falso e non, come nel caso di falso in scrittura privata, con l'uso del documento falsificato (*ex multis* Sez. 5, n. 15470 del 12/01/2018, Arrneni, Rv. 272681).

3.1 Orientamento che il Collegio ritiene di dover ribadire, poiché l'utilizzo dell'atto falso da parte dell'autore della contraffazione, pur rappresentando un naturale sviluppo di tale ultima condotta, è un esito non inevitabile, che dunque non può ritenersi implicito nella sua descrizione. Non di meno si tratta di elemento del tutto estraneo al fatto descritto dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p., che non può dunque, in forza del principio di legalità, essere strumentalmente configurato come componente "eventuale" della fattispecie ai fini della traslazione del momento consumativo del reato ad un momento successivo al perfezionamento del fatto tipico. Del resto la stessa previsione di una autonoma e sussidiaria figura di reato ^{esistente} ad oggetto proprio la condotta di uso dell'atto falso è plastica dimostrazione della correttezza dell'assunto.

3.2 La consolidata ricostruzione della fattispecie in esame che individua nella mera formazione del documento falso il *tempus commissi delicti* non è contraddetta dal principio di diritto, affermato da Sez. U, n. 32009 del 27/06/2006, Schera, Rv. 234214, evocata dalla Corte territoriale, pronuncia per cui integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.) la condotta del difensore che documenta e poi utilizza processualmente le informazioni delle persone in grado di riferire circostanze utili alla attività investigativa, verbalizzate in modo incompleto o non fedele, in quanto l'atto ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero. Nel caso esaminato dalle Sezioni unite, infatti, sono le specifiche connotazioni della disciplina processuale delle indagini difensive a giustificare il rilievo secondo cui «il delitto di falso ideologico, pur essendo istantaneo, si ricollega comunque al momento in cui l'atto acquista giuridica rilevanza ai sensi degli artt. 391 octies e seguenti del codice di rito, non potendovi essere falsificazione ideologica punibile fino a quando l'atto rimane nell'ambito della facoltà di disposizione dell'agente». E' dunque la peculiare disciplina delle indagini difensive che attribuisce rilevanza giuridica al falso verbale di informazioni redatto dal difensore solo nel momento in cui dette informazioni vengono utilizzate nel processo. Ne consegue che, fuori del caso appena

richiamato, deve per l'appunto ribadirsi il consolidato principio per cui il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative si consuma nel momento della formazione del documento falso.

4. Se dunque l'affermazione della Corte territoriale per cui il reato si sarebbe consumato nel 2013, al momento dell'utilizzazione del documento, non può essere condivisa, ciò non significa automaticamente che, al momento dell'accertamento della contraffazione, fosse già decorso il relativo termine di prescrizione o che questo si sia compiuto comunque prima della pronuncia della sentenza impugnata.

4.1 Non è in discussione il consolidato principio per cui, in tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato, ma sull'accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (*ex multis* Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrìsi, Rv. 259983; Sez. 3, n. 8283 del 03/12/2009 - dep. 2010, Ilacqua, Rv. 246229; Sez. 3, n. 8283 del 03/12/2009 - dep. 2010, Ilacqua, Rv. 246229). Ciò che deve rilevarsi, invece, è che nel caso di specie la Corte territoriale accedendo alla tesi in precedenza censurata ha sostanzialmente rinunciato ad individuare l'effettivo momento consumativo della contraffazione, individuazione che presuppone accertamenti di fatto che esulano dalle competenze del giudice di legittimità e che non può risolversi - come preteso dal ricorrente- nell'automatica valorizzazione della data di emissione del documento (la cui dubbia attendibilità consegue, per definizione, alla stessa contraffazione dello stesso) in difetto di un complessivo esame di tutti i dati emergenti dagli atti e degli eventuali approfondimenti istruttori che si rivelassero necessari per completare la piattaforma cognitiva funzionale ad assumere, anche indirettamente, una conclusione sul punto.

4.2 La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano perché proceda ad un nuovo esame in merito alla determinazione del momento consumativo del reato ed al conseguente calcolo della prescrizione (il quale, laddove dovesse ritenersi che la contraffazione risalga ad un momento antecedente all'entrata in vigore della l. n. 251/2005, dovrà essere effettuato secondo la previgente disciplina degli art. 157 e ss. c.p. ed ovviamente tenendo conto della contestata recidiva). Qualora, nella permanenza di un dubbio, dovesse ritenere che il reato di contraffazione sia comunque prescritto, al giudice del rinvio spetterà altresì valutare la necessità di riqualificare il fatto (così come contestato) ai sensi dell'art. 489 c.p., reato questo certamente consumato nel 2013. Ed infatti, come già ricordato, tale ultima fattispecie assume carattere sussidiario rispetto a quella di contraffazione,



qualora l'agente si identifichi con l'autore di quest'ultima. Si è però chiarito che la clausola di sussidiarietà prevista dalla disposizione da ultima citata debba essere interpretata nel senso per cui la stessa operi solo nel caso della concreta punibilità del concorso dell'utilizzatore nella contraffazione (*ex multis* Sez. 5, n. 42907 del 08/07/2014, Leotta, Rv. 260680; Sez. 5, n. 41666 del 16/07/2014, Okafor, Rv. 262113). In tal senso deve dunque escludersi che l'uso dell'atto falso non sia punibile qualora l'agente non sia punibile per la contraffazione per essere tale reato già estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.

Così deciso il 28/1/2019

